



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONE

PROVINCIA DI MESSINA

VIA UMBERTO I, 30

C.F. e P. IVA 01277110837

AREA SERVIZI GENERALI E SOCIO ASSISTENZIALI
UFFICIO SEGRETERIA

**REGOLAMENTO PER IL
GODIMENTO IN NATURA DEI
PASCOLI COMUNALI**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL
28/11/2005**

**PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DEL COMUNE DALL'1/12/2005 AL
15/12/2005**

ENTRATO IN VIGORE IL 10/12/2005



COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONA

PROVINCIA DI MESSINA

**REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL
COMUNE DI ROCCELLA VALDEMONA.**

ARTICOLO 1

Con il presente regolamento viene disciplinato l'uso del pascolo sui terreni appartenenti al Comune di Roccella Valdemone e comprendenti i pascoli nudi, i pascoli cespugliosi, i pascoli erborati, gli incolti erbacei, gli ex coltivi in via di ripopolamento naturale, le radure pascolabili nell'ambito dei boschi ed i boschi stessi.

ARTICOLO 2

I pascoli ricadenti nel territorio comunale di Roccella Valdemone possono essere concessi in godimento agli abitanti del Comune di Roccella Valdemone sotto l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

ARTICOLO 3

Sulle superfici autorizzate possono immettersi al pascolo:

- a) I bovini.*
- b) Gli equini.*
- c) Gli ovini.*
- d) I caprini (solo nelle aree non boschive).*

ARTICOLO 4

Sarà cura del Comune provvedere annualmente in merito:

- a) Alla distribuzione del carico tra i vari comparti ed alla sua suddivisione per specie e categorie di animali in base alle effettive superfici pascolabili, allo stato della cotica e alla durata del periodo pascolabile.*
- b) Alla individuazione dei comparti nei quali vietare il pascolo per consentire la realizzazione di interventi di miglioramento o per favorire la ricostruzione della cotica erbosa mediante riposo periodico o con le ordinarie cure colturali.*

ARTICOLO 5

Il godimento dei pascoli è di norma riservato alle aziende zootecniche in regola con le norme ed i cui titolari abbiano la residenza nel Comune di Roccella Valdemone da almeno 5 (cinque) anni e che svolgono come attività esclusiva o prevalente l'allevamento di bestiame.

Sono di norma esclusi dal godimento dei pascoli gli allevatori non residenti nel Comune di Roccella Valdemone, salva diversa insindacabile valutazione del Comune nei casi in cui le disponibilità di pascolo dovessero risultare in eccedenza rispetto ai bisogni dei capi posseduti dagli allevatori residenti o in caso di gara deserta.

E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri greggi o armenti animali di cittadini non residenti.

In caso di inosservanza si applicheranno le penalità fissate dal regolamento della fida pascoli.

ARTICOLO 6

Ai soli fini della determinazione del carico e dell'applicazione delle penalità sono ammessi i seguenti parametri di conversione:

<i>Bovini con più di 2 anni di età</i>	<i>1</i>	<i>capo normale/capo</i>
<i>Bovini con meno di 2 anni di età</i>	<i>0,40</i>	<i>capo normale/capo</i>
<i>Bovini da 1 a 2 anni di età</i>	<i>0,60</i>	<i>capo normale/capo</i>
<i>Equini sopra l'anno</i>	<i>0,75</i>	<i>capo normale/capo</i>
<i>Equini sotto l'anno</i>	<i>0,30</i>	<i>capo normale/capo</i>

Pecore e capre

0,12 capo normale/capo

Agnelli e capretti da rimonta

0,05 capo normale/capo

Pur non potendosi operare un'assegnazione dei carichi per singoli comparti, in funzione dell'utilizzazione progressiva dei pascoli per fasce altimetriche, il carico complessivo dovrà essere distribuito adeguatamente sui terreni pascolabili evitando situazioni di sovraccarico o di sottocarico.

I valori del carico massimo ammissibile potranno essere revisionati a seguito dell'aumento della produttività dei pascoli conseguente ad opere di miglioramento o alla ricostituzione naturale della cotica erbosa.

ARTICOLO 7

In ogni caso il numero dei capi ammessi al pascolo non potrà essere superiore a quello massimo consentito dalle norme forestali, né per ciascun proprietario potrà essere superiore al numero dei capi che nell'anno risultano dallo stesso denunciati o dichiarati ad altra autorità sanitaria o amministrativa e risultanti dal registro di stalla.

ARTICOLO 8

Sui terreni in cui è ammesso l'affitto il pascolo non può esercitarsi dal 1° dicembre al 1° marzo.

ARTICOLO 9

Per fruire del godimento in natura dei pascoli i possessori di bestiame devono partecipare alla gara ad evidenza pubblica bandita dal Comune di Roccella Valdemone con cadenza quinquennale.

Qualora l'esercizio del pascolo richieda specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio o installazione di strutture trasferibili, gli interessati debbono inoltrare istanza al Comune con allegati l'ubicazione e le caratteristiche delle opere.

Sulle aree minori (parco suburbano e zona frana) potrà essere concesso a domanda il pascolo per ovini a titolo oneroso e per un breve periodo (massimo una settimana) senza preventiva gara, al fine di evitare la crescita eccessiva dell'erba.

ARTICOLO 10

Potranno partecipare alla gara anche allevatori non residenti nel Comune di Roccella Valdemone solo nel caso in cui il Comune abbia preventivamente riscontrato la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 5 del presente regolamento e, di conseguenza, deliberato limiti e modalità di estensione del godimento agli allevatori non residenti.

ARTICOLO 11

E' fatto assoluto divieto agli allevatori residenti nel Comune di Roccella Valdemone di avanzare richiesta di pascolo per bestiame appartenente a persone residenti fuori dal Comune.

L'inosservanza del predetto divieto, sotto qualsiasi forma si manifesti, può costituire da solo motivo di reiezione della domanda o di revoca della concessione all'affittuario inadempiente.

ARTICOLO 12

Si procederà con gara ad evidenza pubblica per l'affitto di anni 5 (cinque), non rinnovabili.

ARTICOLO 13

A tutti gli allevatori di bestiame aggiudicatari del pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del canone dovuto, apposita licenza che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti.

La licenza indicherà le generalità dell'allevatore affidatario, il numero dei capi di bestiame per i quali l'affitto è concesso e la zona di pascolo assegnata.

ARTICOLO 14

Il canone di affitto dovrà essere pagato in un'unica rata preventivamente al rilascio della licenza, mediante versamento al Comune di Roccella Valdemone, da effettuarsi sul c.c.p. n. 14071989 intestato alla tesoreria del Comune di Roccella Valdemone.

ARTICOLO 15

Ciascun affittuario dovrà rimanere nella zona di pascolo che si è aggiudicato.

ARTICOLO 16

Il bestiame condotto al pascolo deve essere custodito da personale idoneo e sufficiente.

I sorveglianti signaleranno al Comune i nomi dei mandriani negligenti ed incapaci e, se lo riterranno opportuno, ne proporranno la sostituzione.

ARTICOLO 17

Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà risultare in regola con gli adempimenti previsti dal Regolamento di Polizia Veterinaria o prescritti da parte dei servizi veterinari della competente ASL.

A tal fine il bestiame è soggetto a controllo sia dei predetti servizi veterinari sia del personale all'uopo incaricato dal Comune. Gli aggiudicatari si impegnano a favorire l'espletamento di detti controlli anche mediante lo spostamento del bestiame in zone che verranno dal Comune o dai servizi veterinari di volta in volta indicate.

ARTICOLO 18

Nell'ipotesi di ammissione al pascolo di bestiame appartenente ad allevatore non residente nel Comune di Roccella Valdemone, il bestiame dovrà essere preventivamente controllato da parte dei competenti servizi veterinari o dal personale del Comune in appositi "punti di controllo bestiame" che verranno tempestivamente indicati dal Comune.

ARTICOLO 19

Il pascolo è vietato :

- a) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte.*
- b) Sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione al mutamento di destinazione.*
- c) Su tutte le aree percorse da incendio e per un periodo non inferiore ad anni 5, salvo ulteriori differimenti da parte dell'Autorità Forestale.*
- d) Sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni*

tali da sfuggire ai danni derivanti dal morso o dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale.

- e) Su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali, regionali o di provvedimenti del Comune.*
- f) Sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale.*
- g) Nelle fustaie coetanee in fase di rinnovazione naturale (dal novellato fino alla giovane perticaia) e comunque fino a che il novellame non abbia raggiunto l'altezza media di m. 1,50 qualora si eserciti il pascolo con gli ovini e di m. 3 nel caso di pascolo con animali equini e bovini; nelle fustaie coetanee il pascolo, con qualsiasi specie di animale, è altresì vietato quando viene effettuato il taglio di preparazione.*
- h) Nell'ambito delle superfici boschive interessate da interventi di ricostituzione qualora, per mancanza di percorsi alternativi, si renda necessario l'attraversamento di zone boschive per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà, anche le misure da adottare per evitare sconfinamenti degli animali nelle aree.*

Le aree nelle quali è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione del pascolo.

ARTICOLO 20

Il pascolo delle capre è sempre vietato nelle zone boschive di proprietà del Comune. E' vietato a chiunque danneggiare o tagliare alberi, arbusti e cespugli senza la preventiva autorizzazione da parte del Comune o di asportare dai terreni adibiti a pascolo fieno, strame e legna; l'affittuario è ritenuto responsabile di eventuali danni al patrimonio boschivo. E' parimenti vietata la costruzione o l'allestimento di strutture e di opere di qualsiasi tipo sui terreni comunali, nonché la sosta o il pascolamento di mandrie e greggi a distanza inferiore a metri 200 da insediamenti abitativi, turistici e sportivi.

ARTICOLO 21

Gli aventi diritto al pascolo sono obbligati alla manutenzione ordinaria della viabilità, dei manufatti per l'approvvigionamento idrico e delle strutture, nonché della recinzione.

I fruitori del pascolo non possono effettuare alcun altro intervento senza la preventiva autorizzazione scritta del Comune.

ARTICOLO 22

L'Amministrazione Comunale nominerà un responsabile amministrativo che dovrà assolvere a tutti i compiti connessi all'attuazione del presente regolamento. Per l'espletamento di tale funzione, qualora necessario, il responsabile nominato potrà avvalersi di consulenze esterne e potrà chiedere la collaborazione del personale dell'Amministrazione Forestale.

Annualmente il responsabile può proporre, eventualmente, i provvedimenti necessari per una migliore gestione ed utilizzazione delle superfici adibite a pascolo.

ARTICOLO 23

Ferma restando l'autonoma potestà sanzionatoria degli organi dello Stato e della Regione, il Comune punirà con una sanzione amministrativa, compresa tra un minimo di € 50,00 ed un massimo di € 100,00 per ogni capo irregolarmente immesso al pascolo, qualsiasi violazione al presente regolamento.

Il Comune, inoltre, sposterà denuncia all'autorità giudiziaria tutte le volte in cui nel comportamento e nelle infrazioni degli affittuari, ravviserà gli estremi del reato di cui all'art. 639 c.p. o di altri reati.

ARTICOLO 24

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si intendono richiamate le norme vigenti per effetto di disposizioni legislative statali, regionali, anche di natura regolamentare che disciplinano l'uso dei pascoli, la conservazione e la salvaguardia del patrimonio forestale e la tutela dell'ambiente.

ARTICOLO 25

Il Comune potrà effettuare nell'area ogni attività che non sia in contrasto con il pascolo (caccia, gare, manifestazioni ecc.).

ARTICOLO 26

Il presente regolamento e le sue eventuali e successive modifiche sono adottati, approvati e pubblicati secondo le norme previste per i regolamenti comunali ed ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.